

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO AZIENDALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento delle borse di studio, che costituiscono lo strumento ordinario per la realizzazione di progetti di ricerca e di miglioramento dei servizi aziendali, nonché lo svolgimento delle attività progettuali.

ART. 2
Progetti

1. Ai fini del presente regolamento per progetti, si intendono specifiche attività da svolgere presso le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda) e attinenti ai fini istituzionali della stessa; a titolo esemplificativo un progetto può consistere in attività di analisi, studio, ricerca scientifica, formazione e sviluppo professionale, anche connesse alle attività proprie delle figure professionali operanti in Azienda.

2. I progetti non possono avere una durata superiore a due anni, prorogabili per motivate situazioni eccezionali, per una durata massima complessiva non superiore a tre anni; sono fatti salvi i progetti di più lunga durata promossi da soggetti pubblici istituzionali o fondazioni operanti a livello nazionale o internazionale.

3. I progetti sono approvati dal Direttore generale e possono essere finanziati da soggetti pubblici istituzionali, da fondazioni, dai fondi delle sperimentazioni cliniche ovvero dal Fondo unico aziendale per il miglioramento della qualità dei servizi.

ART. 3
Borse di studio

1. Ai fini del presente regolamento per borsa di studio si intende una somma predefinita, stanziata per remunerare le attività di un progetto.

2. Le attività progettuali svolte dal borsista non sono configurabili come attività lavorative dipendenti o autonome e non possono riguardare l'espletamento di attività ordinarie dell'Azienda. Le attività svolte devono essere coerenti con gli obiettivi del progetto, devono essere programmate in orario diurno e non devono comportare responsabilità diretta né autonomia decisionale o certificatoria del borsista. Sono pertanto escluse, a titolo esemplificativo, attività di guardia attiva e pronta disponibilità.

CAPO II
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

ART. 4
Modalità di conferimento

1. L'assegnazione della borsa di studio è effettuata dal Servizio Acquisizione e Sviluppo (di seguito Servizio competente) mediante specifica procedura ad evidenza pubblica (di seguito concorso) oppure, mediante selezione riservata ai candidati già inseriti in una graduatoria aziendale, per assunzioni di personale non dirigenziale, approvata da non oltre dodici mesi.

2. Il Servizio competente svolge l'istruttoria in merito alla figura professionale da selezionare, richiedendo al responsabile scientifico del progetto le seguenti informazioni:

- il titolo di studio e gli eventuali ulteriori requisiti formativi o professionali da prevedere nel bando di concorso, coerenti con l'obiettivo da perseguire;
- materie/argomenti oggetto di valutazione in corso di selezione;
- l'impegno orario settimanale di massima, necessario allo svolgimento delle attività di progetto, ai fini della valutazione della compatibilità della borsa con altri eventuali incarichi e della determinazione della durata iniziale delle attività di progetto;
- eventuali rischi specifici, connessi alle attività, per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

ART. 5
Concorso per borsa di studio

1. Salvo quanto diversamente previsto, al concorso per l'assegnazione di borsa di studio si applica in via analogica la normativa concorsuale vigente per l'accesso all'impiego a tempo determinato presso l'Azienda, come individuata sulla base delle professionalità di rispettivo riferimento.

2. Nel bando di concorso sono indicati:

- gli obiettivi del progetto e il numero complessivo delle borse di studio messe a concorso;
- l'importo lordo onnicomprensivo da corrispondere al borsista, detraendo le ritenute di legge dall'ammontare lordo indicato nell'atto di attivazione della borsa di studio;
- la durata iniziale della borsa di studio;
- i contenuti, le modalità, la sede, l'impegno orario delle attività di progetto;
- eventuali somme messe a disposizione per trasferte e partecipazione ad eventi formativi;
- i requisiti generali e specifici di ammissione al concorso, con la precisazione che gli stessi devono essere posseduti alle date appositamente indicate nel bando stesso;
- materie/argomenti oggetto di valutazione in corso di selezione;
- la votazione minima necessaria per il superamento della selezione;
- gli adempimenti dei vincitori e gli obblighi in capo ai borsisti previsti dal presente regolamento o da altra normativa aziendale, precisando quando l'inizio delle attività è subordinato alla visita del medico competente;
- ogni ulteriore indicazione ritenuta opportuna in relazione alle peculiarità della borsa di studio.

3. Al bando e agli atti relativi all'espletamento del procedimento è assicurata pubblicità nei modi previsti dalle normative concorsuali sopra citate; in relazione alle specificità della borsa di studio, l'atto di indizione del concorso può prevedere forme di pubblicità ulteriori.

4. Sono ammessi alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali di ammissione ai concorsi di assunzione all'impiego presso il Servizio sanitario nazionale (SSN), che non siano beneficiari di trattamenti retributivi pensionistici e che non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda.

5. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato accetta integralmente i contenuti del bando di concorso e del presente regolamento.

6. La valutazione è effettuata da una commissione esaminatrice nominata dal Servizio competente. La commissione è composta da almeno tre componenti: un esperto, individuato in relazione ai requisiti di partecipazione e alle materie oggetto di selezione, il responsabile scientifico e il Direttore Sanitario o Amministrativo, secondo competenza, (o suo delegato), che la presiede.

7. Il Servizio competente nomina il vincitore ed assegna al medesimo la borsa di studio. L'assegnatario che accetta la borsa di studio è tenuto ad iniziare le attività nel termine stabilito dal responsabile scientifico.

ART. 6 Selezione riservata

1. Nel caso in cui il titolo di studio e gli eventuali ulteriori requisiti formativi o professionali necessari per concorrere alla borsa di studio corrispondano a quelli di una figura professionale non dirigenziale per la quale è vigente una graduatoria aziendale da non oltre dodici mesi, il Servizio competente, tenuto conto della peculiarità delle attività di progetto, può invitare la commissione esaminatrice a selezionare il beneficiario della borsa di studio tra i candidati in graduatoria.

2. I candidati sono convocati con comunicazione inviata all'indirizzo e-mail già indicato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, riportando i contenuti previsti per il bando di concorso ed inoltre:

- la precisazione che la valutazione non terrà conto della votazione conseguita dai candidati nella procedura relativa alla graduatoria dalla quale sono stati convocati;
- la data, l'ora ed il luogo del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice.

3. Al termine delle operazioni selettive, la commissione esaminatrice forma una specifica graduatoria, finalizzata esclusivamente all'assegnazione della borsa di studio, secondo l'ordine di merito.

4. La borsa di studio non pregiudica la chiamata dalla graduatoria per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. Il candidato che intenda proseguire con la borsa di studio non decade dalla graduatoria e potrà essere contattato per eventuali assunzioni alla cessazione delle attività progettuali.

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

ART. 7 Obblighi dei borsisti

1. I borsisti svolgono le attività di progetto in coerenza con quanto indicato nel bando di concorso, secondo l'impegno orario stabilito ed in conformità alle disposizioni impartite dal

responsabile scientifico del progetto, al quale competono anche le connesse funzioni di supervisione e di controllo.

2. I borsisti sono inoltre tenuti a:

- prendere visione e rispettare le norme interne all'Azienda ed in particolare quelle inerenti l'organizzazione delle attività, secondo le modalità indicate dal Direttore dell'Unità operativa/Servizio a cui il borsista è stato assegnato;
- osservare la normativa aziendale con particolare riferimento alle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza delle informazioni acquisite, privacy nonché osservare il codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ed il piano di prevenzione della corruzione;
- indossare il vestiario, ove previsto, durante lo svolgimento di eventuali attività assistenziali e un tesserino di riconoscimento collocato in maniera visibile, recante il nome e cognome, nonché la dicitura "borsista" entrambi forniti dall'Azienda.

3. Le attività del borsista sono soggette a monitoraggio periodico, di norma definito nell'atto di approvazione del progetto; in caso di esito negativo del monitoraggio o di reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti, il responsabile scientifico può proporre con provvedimento scritto e motivato la decadenza della borsa di studio.

ART. 8

Impegno orario

1. L'impegno orario di massima per lo svolgimento delle attività è commisurato alla natura delle attività stesse e non può superare l'orario di lavoro previsto per la dirigenza del SSN, pari a 38 ore settimanali.

2. L'assenza per malattia sino a 15 giorni nell'anno solare, proporzionalmente rapportati alla durata complessiva della borsa di studio, certificata da un medico del SSN, non comporta obbligo di recupero orario.

3. Le assenze a diverso titolo devono essere autorizzate dal responsabile scientifico del progetto e non comportano obbligo di recupero orario per periodi continuativi di norma non superiori a 15 giorni e complessivamente per non più di 30 giorni nell'anno solare, proporzionalmente rapportati alla durata complessiva della borsa di studio.

ART. 9

Tutela della salute e della sicurezza

1. In applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Azienda, tramite il Responsabile di UO/Servizio, ha l'obbligo di informare e formare i borsisti sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle attività nonché sui rischi specifici dell'UO/Servizio al quale sarà assegnato, assicurandosi che abbia preso visione dei documenti aziendali in materia di gestione della sicurezza dei lavoratori; l'Azienda ha altresì l'obbligo di sottoporre ad accertamenti sanitari il borsista esposto a rischi specifici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, secondo le modalità definite dal medico competente dell'Azienda.

2. Fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza, la gestante dovrà essere adibita ad attività che garantiscano la sicurezza per la salute della madre e del nascituro.

ART. 10
Copertura assicurativa e servizi aziendali

1. L'Azienda garantisce i borsisti nell'ambito della propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, relativamente all'attività prestata presso le strutture aziendali, limitatamente alla responsabilità per colpa. Il borsista che intenda assicurarsi anche per colpa grave dovrà stipulare una polizza personale.

2. L'Azienda fornisce al borsista il servizio di mensa aziendale, il vestiario e l'accesso a internet ed alla posta elettronica eventualmente necessari, analogamente a quanto stabilito per il personale dipendente di analoga professionalità e, in relazione all'effettiva disponibilità di spazi, può autorizzare l'utilizzo del parcheggio aziendale. Il borsista non può essere autorizzato all'utilizzo di veicoli aziendali.

ART. 11
Proroga della borsa di studio e proroga dell'assegnazione

1. Il Direttore Generale può prorogare la borsa di studio oltre la sua durata iniziale, per il completamento delle attività progettuali, assegnando alla borsa di studio una somma aggiuntiva lorda.

2. In caso di proroga della borsa di studio, il Servizio competente fissa il nuovo termine finale e comunica la proroga dell'assegnazione al medesimo borsista.

3. Se la proroga dell'assegnazione al medesimo borsista non è possibile, il Servizio competente contatta eventuali altri idonei secondo l'ordine di graduatoria, ovvero procede ad una nuova selezione.

ART. 12
Sospensione della borsa di studio

1. L'erogazione della borsa di studio è sospesa, su segnalazione del responsabile scientifico, nei seguenti casi di impossibilità temporanea del borsista allo svolgimento delle attività progettuali:

- astensione obbligatoria dal lavoro, di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- assenze continuative che si prolunghino per un periodo superiore a 15 giorni.

2. Al suo rientro il borsista è tenuto a recuperare le giornate di sospensione, oltre il termine inizialmente previsto, se possibile.

3. Quando è previsto un termine perentorio di scadenza delle attività progettuali, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, il responsabile scientifico può proporre la decadenza del borsista dalla borsa di studio.

ART. 13
Interruzione dell'assegnazione della borsa di studio

1. Nei casi in cui la sospensione delle attività pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi del progetto, su richiesta del responsabile scientifico, può essere disposta, per tutta la durata delle situazioni che danno luogo a sospensione, l'interruzione dell'assegnazione della borsa e

l'assegnazione provvisoria della stessa in favore di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ovvero individuato mediante una nuova selezione.

2. Il primo assegnatario deve comunicare il proprio rientro con congruo preavviso. La durata iniziale prevista è ridotta corrispondentemente al periodo svolto dall'assegnatario provvisorio.

3. Il rientro del primo assegnatario non è ammesso se la durata residua della borsa di studio è inferiore a tre mesi. In tal caso l'assegnatario provvisorio prosegue le attività sino al termine stabilito. In caso di proroga della borsa di studio, la proroga dell'assegnazione deve essere proposta al primo assegnatario, in caso di rinuncia di questi, può essere prorogato l'assegnatario provvisorio.

ART. 14 *Cessazione delle attività*

1. La cessazione delle attività avviene alla scadenza del termine finale appositamente previsto oppure, anteriormente allo stesso, per decadenza dall'assegnazione della borsa o per rinuncia del borsista.

2. La decadenza dall'assegnazione della borsa di studio:

- interviene automaticamente in caso di assenza ingiustificata del borsista per più di dieci giorni nell'anno solare, o per il numero di giorni proporzionalmente rapportato alla eventuale minore durata delle attività;
- può essere motivatamente dichiarata dall'Azienda, su proposta del responsabile scientifico e previo esame delle eventuali giustificazioni presentate dal borsista, per mancato rispetto degli obblighi in capo ai borsisti previsti dal presente regolamento o da altra normativa aziendale, per assolvimento insufficiente dei compiti assegnati, per scarso profitto o comunque per giusta causa;
- può essere disposta per impossibilità sopravvenuta del borsista allo svolgimento delle attività progettuali, fuori dai casi in cui è prevista la sospensione o l'interruzione a norma degli articoli precedenti.

3. L'Azienda dichiara la decadenza del borsista osservando un termine di preavviso di dieci giorni, salvo casi di particolare gravità dei comportamenti che non consentono la prosecuzione del rapporto.

4. Il borsista può rinunciare in qualsiasi momento alla prosecuzione delle attività, dandone comunicazione scritta al dirigente con un preavviso di almeno 15 giorni. Il mancato assolvimento dell'obbligo del preavviso comporta l'esclusione del borsista per un periodo di un anno da tutti i concorsi indetti dall'Azienda per il conferimento di altre borse di studio.

5. In tutti i casi di cessazione anticipata compete al borsista una quota della borsa di studio proporzionata al periodo di svolgimento delle attività.

6. In caso di recesso o di decadenza di uno o più borsisti in corso di espletamento delle attività, l'Azienda può procedere al conferimento delle borse di studio per il periodo residuale a favore di eventuali altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ovvero individuati mediante una nuova selezione.

ART. 15
Borsa di studio e regime fiscale

1. L'importo complessivo della borsa di studio definito nel bando di concorso è da intendersi lordo ed il Servizio competente all'erogazione provvede ad operare le ritenute erariali e assicurative nelle misure previste.

2. L'importo spettante al borsista è corrisposto mediante assegni mensili posticipati, di norma di pari ammontare, l'erogazione dei quali è subordinata alla verifica dello svolgimento delle attività effettuata dal responsabile scientifico e dal Direttore di Servizio/U.O.